(5) Il 7 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE associato all'uso di proteine animali trasformate ([3]). La QRA ha stimato un'infettività totale da BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno.

(6) Il 22 settembre 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE per il bestiame associato all'uso di collagene e gelatina provenienti da ruminanti nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti ([4]). Secondo le conclusioni dell'Autorità, la probabilità che non si sviluppi alcun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina attraverso uno dei tre percorsi di rischio individuati nel parere è superiore al 99 % (quasi certo).

(7) Allo stesso tempo si stima che ogni anno nell'Unione siano smaltite 100 000 tonnellate di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti collagene e/o gelatina provenienti da ruminanti, poiché non possono essere utilizzati nell'alimentazione di animali d'allevamento in base alle attuali disposizioni in materia di divieti relativi ai mangimi.

(8) È pertanto opportuno abrogare il divieto di somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti di collagene e gelatina provenienti da ruminanti.

(9) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) vieta l'alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (riciclaggio intraspecifico).

(10) Anche il piano per le TSE — 2ª edizione riconosce che il rischio di trasmissione di BSE tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio intraspecifico. Il piano conclude, di conseguenza, che potrebbe essere presa in considerazione l'eliminazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell'alimentazione dei non ruminanti, rispettando però il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico.

(11) Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni sul piano per le TSE — 2ª edizione ([6]). Il Consiglio considera che l'eventuale reintroduzione dell'uso delle proteine animali trasformate di non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata preliminarmente alla disponibilità di tecniche di analisi efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le proteine animali trasformate originarie di specie diverse e a un'analisi dei rischi di tale reintroduzione per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica.

(12) Nel 2012 il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull'analisi del DNA (PCR), che permette di rilevare il materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi. La convalida di questo metodo ha consentito di autorizzare nuovamente, nel 2013, l'uso di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nei mangimi per gli animali d'acquacoltura, come stabilito nel regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione ([7]).

(13) Successivamente, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, l'EURL-AP ha convalidato anche metodi PCR che permettono di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Essi consentono pertanto di controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio intraspecifico nei suini e nel pollame.

(14) La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea ([8]), pubblicata il 22 novembre 2018, sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza dell'Unione dai paesi terzi per l'approvvigionamento di proteine. Dal punto di vista nutrizionale le proteine animali trasformate costituiscono eccellenti materie prime per mangimi, con un'elevata concentrazione di nutrienti altamente digeribili,

([3]) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314.
([4]) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267.
([5]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
([6]) http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st13/st13889-ad01re01.it10.pdf.
([7]) Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3).
([8]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&qid=1619003536203&from=IT.